

# CAMERA DEI DEPUTATI

---

N.166

## **ATTO DEL GOVERNO SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE**

Schema di decreto legislativo recante attuazione dell'articolo 1 della direttiva (UE) 2018/849, che modifica la direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso (166)

*(articolo 14 della legge 4 ottobre 2019, n. 117)*

---

*Trasmesso alla Presidenza il 5 marzo 2020*

---

**SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE ATTUAZIONE  
DELL'ARTICOLO 1 DELLA DIRETTIVA (UE) 2018/849, CHE MODIFICA LA  
DIRETTIVA 2000/53/CE RELATIVA AI VEICOLI FUORI USO**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76, 87 e 117 della Costituzione;

Vista la legge 4 ottobre 2019, n. 117, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2018 e, in particolare; l'articolo 14, comma 1, lettera a);

Vista la direttiva (UE) 2018/849, che modifica la direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso;

Vista la direttiva (UE) 2018/851, che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209, recante attuazione della direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso;

Visto il decreto legislativo 23 febbraio 2006, n.149, recante disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209, recante attuazione della direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del... ;

Acquisito il parere della Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del... ;

Sulla proposta del Ministro per gli affari europei e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della giustizia, dell'economia e delle finanze, dello sviluppo economico, delle infrastrutture e dei trasporti

Emana

il seguente decreto legislativo:

ART. 1

*(Modifiche al decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209)*



1. Al decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 3, comma 1:

- 1) alla lettera b), le parole: "*dell'articolo 6 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22,*" sono sostituite dalle seguenti: "*dell'articolo 183, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152*";
- 2) alla lettera n), dopo le parole: "*parti non metalliche destinate*" sono aggiunte le seguenti: "*al riciclaggio,*";
- 3) alla lettera o), le parole: "*articoli 27, 28 o 33 del decreto legislativo n. 22 del 1997*" sono sostituite dalle seguenti: "*articoli 208, 209, 213 e 216 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,*";
- 4) alla lettera p), le parole: "*articoli 27 e 28 del decreto legislativo n. 22 del 1997*" sono sostituite dalle parole: "*articoli 208 e 209 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152*";
- 5) alla lettera s), le parole: "*del decreto legislativo n. 22 del 1997*" sono sostituite dalle seguenti: "*della parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152*";
- 6) alla lettera t), le parole: "*del decreto legislativo n. 22 del 1997*" sono sostituite dalle seguenti: "*della parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152*";

b) all'articolo 3, comma 2, alla lettera b), dopo la parola: "*reclamati*" sono aggiunte le seguenti: "*come disciplinati dall'articolo 231, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152*";

c) all'articolo 3, comma 3, dopo le parole: "*destinati ai musei,*" sono aggiunte le seguenti: "*individuati come tali dalla normativa di settore,*";

d) all'articolo 4, comma 1, le parole: "*delle attività produttive*" sono sostituite dalle seguenti: "*dello sviluppo economico*";

e) all'articolo 5, comma 1:

- 1) la parola: "*ovvero*" è sostituita dalla seguente: "*oppure*";
- 2) le parole: "*consegna ad un centro di raccolta*" sono sostituite dalle seguenti: "*consegna ad un centro di raccolta di cui all'articolo 3, comma 1, lettera p), convenzionato con uno dei produttori di autoveicoli*";

f) all'articolo 5, dopo il comma 1 è inserito il seguente: "*1-bis. Il veicolo destinato alla demolizione ed accettato dal concessionario, dal gestore della succursale della casa costruttrice o dell'automercato, con i documenti del detentore del veicolo necessari alla radiazione al PRA, è gestito dai predetti soggetti, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lettera bb), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, conformemente all'articolo 6, comma 8-bis, ai fini del successivo trasporto al centro di raccolta autorizzato.*"

g) all'articolo 5, comma 2, dopo le parole: "*al comma 1*" sono aggiunte le seguenti: "*e 1-bis*";

h) all'articolo 5, comma 3:

- 1) dopo le parole: "*a ritirare*" sono aggiunte le seguenti: "*sull'intero territorio nazionale,*";



- 2) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: *“I produttori si dotano di un sito internet dal quale sono reperibili le procedure di selezione dei centri raccolta affiliati e le relative informazioni anagrafiche.”*;
- i) all'articolo 5, comma 8: la parola: *“ovvero”* è sostituita dalle seguenti: *“oppure, nel caso di cessione del veicolo per l'acquisto di un altro veicolo, previsto al comma 1, avviene a cura”*;
- l) all'articolo 5, comma 9, prima delle parole: *“Il titolare”* sono inserite seguenti: *“Fatto salvo quanto previsto all'articolo 6, comma 2, lettera a),”*;
- m) all'articolo 5, comma 14, le parole: *“5 febbraio 1997, n. 22.”* sono sostituite dalle seguenti: *“3 aprile 2006, n. 152.”*;
- n) all'articolo 5, comma 15, dopo le parole: *“di raccolta”* sono aggiunte le seguenti: *“o sistemi di gestione di filiera istituiti ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152”*;
- o) all'articolo 6, comma 2:
- 1) le parole: *“dall'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22”* sono sostituite dalle seguenti: *“dagli articoli 177 e 178 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152”*;
  - 2) alla lettera a), le parole: *“al più presto”* sono sostituite dalle seguenti: *“entro sette giorni dalla presa in carico”*;
  - 3) dopo la lettera e), è inserita la seguente: *“e-bis) eseguire le operazioni di condizionamento dei componenti di cui alla lettera e), consistenti in pulizia, controllo, riparazione e verifica della loro funzionalità, al fine di essere reimpiegati nel mercato del ricambio.”*;
- p) all'articolo 6, dopo il comma 3, è inserito il seguente: *“3-bis. I produttori dei veicoli assicurano le migliori prestazioni ambientali e l'efficienza dei centri di raccolta convenzionati attraverso la verifica dei modelli unici di dichiarazione ambientale previsti all'articolo 11, comma 3, e del possesso delle certificazioni ISO 9001 e 14001, EMAS o altro sistema equivalente di gestione della qualità sottoposto ad audit e che comprenda anche i processi di trattamento ed il monitoraggio interno all'azienda.”*;
- q) all'articolo 6, comma 4:
- 1) le parole: *“la provincia”* sono sostituite dalle seguenti: *“l'Ente”*;
  - 2) le parole: *“27 del decreto legislativo n. 22 del 1997 ovvero”* sono sostituite dalle seguenti: *“208 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, oppure”*;
  - 3) le parole: *“dell'articolo 28 del citato decreto legislativo n. 22 del 1997”* sono sostituite dalle parole: *“dello stesso articolo 208 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152”*;
- r) all'articolo 6, comma 5:
- 1) le parole: *“31 e 33 del decreto legislativo n. 22 del 1997”* sono sostituite dalle seguenti: *“214 e 216 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,”*;
  - 2) le parole: *“della provincia”* sono sostituite dalle seguenti: *“dell'Ente”*;
  - 3) alla lettera b), le parole: *“5 febbraio 1997, n. 22,”* sono sostituite dalle seguenti: *“3 aprile 2006, n. 152,”*;



- 4) alla lettera b), le parole: *“31 del medesimo decreto legislativo n.22 del 1997”* sono sostituite dalle seguenti: *“214 del medesimo decreto legislativo n. 152 del 2006”*;
- s) all'articolo 6, comma 6, le parole: *“la provincia”* sono sostituite dalle seguenti: *“l'Ente”*;
- t) all'articolo 6, comma 7:
- 1) le parole: *“Le province”* sono sostituite dalle seguenti: *“Gli Enti competenti per territorio”*;
  - 2) le parole *“all'APAT”* sono sostituite dalle parole *“ad ISPRA”*.
- u) all'articolo 6, comma 8;
- 1) il primo periodo è sostituito dal seguente: *“L'autorizzazione all'esercizio delle operazioni di trattamento prevista al comma 1 dell'articolo 208 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è rilasciata agli impianti di trattamento disciplinati dal presente decreto in conformità a quanto disposto dal comma 12 del medesimo articolo 208 ed è rinnovabile, con le modalità stabilite al citato comma 12.”*;
  - 2) le parole: *“n. 761/01”* sono sostituite dalle seguenti: *“n. 1221/2009 (EMAS) o certificato Uni En Iso 14001”*;
  - 3) in fine, le parole: *“per un periodo di otto anni”* sono soppresse;
- v) all'articolo 6, comma 8-bis, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: *“Tale deposito è consentito anche in aree scoperte e pavimentate nel solo caso di veicoli privi di fuoriuscite di liquidi e gas e che abbiano integre le componenti destinate alla successiva messa in sicurezza.”*;
- z) all'articolo 7, dopo il comma 1 è inserito il seguente: *“1-bis. Per massimizzare il riciclaggio ed il recupero energetico dei materiali e dei componenti non metallici, le associazioni di categoria dei produttori dei veicoli, le associazioni di categoria delle imprese che effettuano la raccolta nonché quelle che effettuano il riciclaggio e il recupero, ivi comprese le associazioni delle imprese che effettuano recupero di energia o utilizzano materiali e componenti non metallici in qualità di combustibile solido secondario, possono stipulare con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare un accordo di programma, con validità triennale, atto al conferimento a sistemi di gestione di filiera istituiti ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.”*;
- aa) all'articolo 7, comma 2-bis, dopo le parole: *“comunicano annualmente”* sono aggiunte le seguenti: *“il peso effettivo dei veicoli fuori uso ottenuto dal sistema di pesatura posto all'ingresso del centro di raccolta,”*;
- bb) all'articolo 8, comma 4, le parole: *“30, comma 1, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, provvede, avvalendosi dell'APAT”* sono sostituite dalle seguenti: *“212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, provvede, avvalendosi dell'ISPRA”*;
- cc) all'articolo 10, comma 1, dopo le parole: *“informazioni per la”* sono aggiunte le parole: *“messa in sicurezza e la”*;
- dd) all'articolo 11, il comma 1 è sostituito dal seguente: *“1. Per ogni anno civile il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare comunica alla*



*Commissione europea, per via elettronica, i dati relativi all'attuazione dell'articolo 7, comma 2, entro 18 mesi dalla fine dell'anno per il quale sono raccolti, utilizzando i dati trasmessi da ISPRA, ai sensi del comma 4. I dati sono comunicati secondo il formato stabilito dalla Commissione europea in conformità all'articolo 9, paragrafo 1-quinquies, della direttiva 2000/53/CE e sono accompagnati da una relazione di controllo della qualità. Il primo periodo di comunicazione ha inizio il primo anno civile completo dopo l'adozione dell'atto di esecuzione che ne stabilisce il formato per la trasmissione.”;*

ee) all'articolo 11, comma 2, la parola: “APAT” è sostituita dalla seguente: “ISPRA”;

ff) all'articolo 11, il comma 3, è sostituito dal seguente: “3. I soggetti che effettuano le attività di raccolta, di trasporto e di trattamento dei veicoli fuori uso e dei relativi componenti e materiali comunicano annualmente i dati relativi ai veicoli fuori uso ed ai pertinenti materiali e componenti sottoposti a trattamento, nonché i dati relativi ai materiali, ai prodotti ed ai componenti ottenuti ed avviati al reimpiego, al riciclaggio e al recupero, utilizzando il modello unico di dichiarazione ambientale di cui alla legge 25 gennaio 1994, n. 70.”;

gg) all'articolo 11, comma 4, la parola: “APAT” è sostituita dalla seguente: “ISPRA”;

hh) all'articolo 12, comma 1, le parole: “delle attività produttive,” sono sostituite dalle seguenti: “dello sviluppo economico”;

ii) all'articolo 13, comma 7:

- 1) le parole: “comma 4” sono sostituite dalle seguenti: “comma 3”;
- 2) dopo le parole: “18.000 euro” sono aggiunte le seguenti: “e con la sospensione dell'autorizzazione per un periodo da 2 a 6 mesi”;
- 3) al comma 7 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “La comunicazione effettuata in modo incompleto o inesatto può essere rettificata o completata entro e non oltre il termine di 30 giorni dalla data di presentazione prevista per la stessa comunicazione.”;

ll) all'articolo 15, comma 2, le parole: “27 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22,” sono sostituite dalle seguenti: “208 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152”;

mm) all'articolo 15, comma 4, le parole: “La provincia” sono sostituite dalle seguenti: “L'Ente”;

nn) all'articolo 15, comma 6:

- 1) le parole: “28 del decreto legislativo n. 22 del 1997” sono sostituite dalle seguenti: “208 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152”;
- 2) le parole: “761/01” sono sostituite dalle seguenti: “1221/2009 (EMAS) o certificato Uni En Iso 14001”;

oo) all'articolo 15, comma 7:

- 1) dopo le parole: “di ricambio” sono aggiunte le seguenti: “di cui all'articolo 6, comma 2, lettera e-bis”;
- 2) dopo le parole: “del veicolo fuori uso” sono aggiunte le seguenti: “effettuate in un centro di raccolta autorizzato”;
- 3) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Il gestore del centro di raccolta garantisce la tracciabilità, con l'indicazione sui documenti di vendita, dei ricambi matricolati posti in commercio.”;



pp) all'articolo 15, il comma 8 è sostituito dal seguente: "8. *Le parti di ricambio attinenti alla sicurezza del veicolo derivanti dal trattamento del veicolo fuori uso sono cedute solo agli esercenti attività di autoriparazione per essere riutilizzate. Ciascuna impresa di autoriparazione è tenuta a certificarne l'idoneità e la funzionalità.*";

qq) all'Allegato I, punto 2.1, dopo la lettera f), è inserita la seguente: "*f-bis) adeguato sistema di pesatura per i veicoli fuori uso in ingresso al centro di raccolta.*".

## ART. 2

*(Disposizioni transitorie)*

1. I titolari dei centri di raccolta si adeguano alla disposizione di cui all'Allegato I, punto 2.1, lett. f-bis), come introdotta dal presente decreto, entro il 31 dicembre 2020.

## ART. 3

*(Disposizioni finanziarie)*

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. I soggetti pubblici interessati provvedono ad attuare le disposizioni del presente articolo con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

